

- (4) Nel dicembre 2020 il Regno Unito ha tuttavia confermato la comparsa di ulteriori focolai di HPAI dei sottotipi H5N8 e H5N1 in aziende avicole situate sul suo territorio. A causa di tali focolai, un'ulteriore regionalizzazione del paese è stata stabilita nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 della Commissione <sup>(5)</sup>, come modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2240 <sup>(6)</sup>, e nella decisione di esecuzione (UE) 2020/2242 della Commissione <sup>(7)</sup> in conformità all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Poiché le misure per il controllo e l'eradicazione di tali focolai proseguono dopo il 31 dicembre 2020, tale regionalizzazione dovrebbe riflettersi nel regolamento (CE) n. 798/2008.
- (5) Dopo la pubblicazione delle decisioni di esecuzione (UE) 2020/2240 e 2020/2242 inoltre il Regno Unito ha confermato la comparsa di ulteriori focolai di HPAI nelle zone ivi stabilite, che dovrebbero anch'essi riflettersi nel regolamento (CE) n. 798/2008.
- (6) La voce relativa al Regno Unito nell'elenco di cui alla tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
- (7) Inoltre, poiché la regionalizzazione del Regno Unito per tali focolai è stata stabilita quando il diritto dell'Unione si applicava a tale paese conformemente all'accordo di recesso, le misure di protezione in relazione ai focolai di HPAI confermati nel 2020 sarebbero state revocate dopo 30 giorni dalla data di conferma. È pertanto opportuno indicare le relative date come date a decorrere dalle quali le zone soggette a restrizione a causa dei focolai confermati nel 2020 possono nuovamente essere considerate indenni da HPAI e le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame originari di tali zone dovrebbero essere nuovamente autorizzati.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 della Commissione, del 20 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 60).

<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/2240 della Commissione, del 23 dicembre 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito (GU L 436 del 28.12.2020, pag. 34).

<sup>(7)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/2242 della Commissione, del 23 dicembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel Regno Unito (GU L 436 del 28.12.2020, pag. 69).

